

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione dei membri in Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci

Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione FOR-RHeUMA ed ha lo scopo di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti entro il 45° giorno antecedente l'elezione e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni elettore può ricevere non più di tre deleghe firmate dagli elettori impossibilitati ad essere presenti, redatta su apposito modulo. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.

I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato (tre anni) con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo le elezioni.
2. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra trenta e i novanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l'indizione.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell'Associazione (www.4rheuma.org) e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare:
 - a. il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente;
 - b. l'ubicazione della o delle sedi elettorali;
 - c. la scadenza per la presentazione delle candidature.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vicepresidente.

Art. 2 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è di norma composta da 3 soci ordinari tra i quali uno svolge la funzione di presidente della commissione, uno quella di segretario e uno quella di scrutatore. Non possono far parte della commissione elettorale i soci che avessero presentato la loro candidatura.
2. Alla Commissione Elettorale compete gestire i tempi di presentazione dei candidati all'assemblea, le operazioni di voto e di scrutinio, proclamare gli eletti e redigere il relativo verbale.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

1. Possono candidarsi sia i Soci Fondatori che tutti i Soci ordinari regolarmente iscritti alla FOR-RHeUMA da almeno 45 giorni prima lo svolgimento delle elezioni e in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ad eccezione dei Soci Fondatori, a norma di statuto, requisito necessario per candidarsi ad essere eletto Consigliere è l'aver pubblicato almeno un articolo originale su una Rivista Nazionale o Internazionale indicizzata nei principali database scientifici di area medico-sanitaria. (Pubmed, Scopus, WOS, CINHALL, etc.)
3. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata alla segreteria dell'Associazione all'indirizzo di posta elettronica segr4rheuma@gmail.com entro e non oltre i 30 giorni antecedenti il giorno delle elezioni.
4. L'elenco dei candidati valutati come eleggibili da parte del consiglio direttivo in carica, sulla base dei criteri precedentemente riportati nel regolamento, verrà reso pubblico sul sito della associazione.

Art. 4 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e può prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.
4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 01.00 del giorno antecedente la votazione. In sede di assemblea, prima della votazione, ogni candidato avrà a disposizione 3 minuti per presentare la sua candidatura e il suo programma alla assemblea.

Art. 5 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria dei Soci.
2. Come stabilito all'art. 16 dello Statuto dell'Associazione il numero delle cariche elettive disponibili è al massimo pari a 7, in rappresentanza di almeno tre diverse professioni sanitarie. I membri del direttivo sono eletti seguendo le seguenti procedure:
 - a. al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti, ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, garantendo la presenza nel consiglio di una rappresentanza di almeno tre diverse professioni sanitarie.
 - b. in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

Art. 5 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. La convocazione avviene contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.

Art. 6 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
 - a. Controllo dell'elenco degli elettori attivi;
 - b. predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali in cui si svolgerà l'elezione prima delle votazioni oltre che pubblicate sul sito web dell'Associazione.
3. Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.
4. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenze su apposita scheda.
2. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Le operazioni di voto si svolgono:
 - a. in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;
 - b. per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di delega;
4. Le operazioni di voto si svolgeranno per chiamata in ordine alfabetico e dovranno durare al massimo 1 ora dal momento in cui sono iniziate. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea in proprio o per delega.
5. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

6. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto o che presentano segni atti a renderle riconoscibili.
7. In sede di Assemblea, la votazione è aperta dal Presidente che ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.
8. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide il Presidente.

Art. 9 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale al termine delle operazioni di voto, esse si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.
2. Il Segretario:
 - a. accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori comprese quelle per delega, il numero delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
 - b. procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
 - c. porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
3. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle elezioni proclamando gli eletti con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.
2. Il nuovo Consiglio risulta operativo immediatamente e la persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo e il passaggio di consegne da parte del Consiglio Direttivo uscente. Nella stessa riunione, i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere.
3. Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti.

Art. 12 - Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Milano, 28 agosto 2018